

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6553 del 29/03/2005

Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Osservanza dei principi informatori della materia contrattuale - Principio della interpretazione secondo la comune intenzione delle parti - Inclusione - Interpretazione operata in base all'opinione di un solo contraente - Inammissibilità.

Rientra tra i principi informatori della materia contrattuale, che il giudice di pace è tenuto a rispettare nelle cause decise secondo equità, il principio secondo il quale il contenuto del contratto va anzitutto determinato in relazione al risultato dell'indagine ermeneutica volta a risalire alla "comune intenzione delle parti", che non può dirsi rispettato se tale volontà è ricostruita sulla base della opinione di uno solo dei contraenti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6553 del 29/03/2005